

L'impianto di vinificazione primario è rurale anche se lavora uve di terzi

Agevolazioni

La prestazione di servizi resta nell'ambito delle attività agricole connesse

Coltivazioni non a regime, ma strutture calibrate sulla capacità produttiva di base

Vanni Fusconi
Giorgio Gavelli

Se l'impianto di vinificazione è calibrato e dimensionato per la produzione agricola primaria, la vinificazione in misura prevalente di uve di terzi non fa perdere il regime di connessione dei servizi in agricoltura. Questo importante principio è stato affermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana con la recente sen-

tenza n. 366/02/2024 depositata il 19 marzo scorso (presidente e relatore Cannizzaro).

La vicenda

L'agenzia delle Entrate contestava la ruralità di due fabbricati (articolo 9, comma 3-bis, Dl n. 557/93), in quanto l'impianto di vinificazione veniva impiegato in tale anno prevalentemente per trasformare uve di terzi rispetto a quelle prodotte dai vigneti aziendali. La contribuente impugnava l'avviso di accertamento catastale, ma risultava soccombente in primo grado.

Di diverso avviso la Corte di secondo grado che, nell'accogliere l'appello della società, offre un inquadramento condivisibile dei servizi in conto terzi nell'ambito delle attività agricole connesse.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2135 del Codice civile, le prestazioni di servizi sono considerate connesse all'attività agricola principale se vengono svolte utilizzando «prevalentemente» attrezzature o risorse «normalmente» impiegate nell'atti-

ività agricola principale.

Per quanto concerne la «normalità», l'agenzia con la circolare n. 44/E/2002 ha precisato che tale requisito può assumersi come rispettato se le attrezzature impiegate nei servizi sono utilizzate in via continuativa e sistematica nell'attività agricola principale.

Il requisito della «prevalenza» deve sussistere solo nel caso in cui vengano impiegate anche attrezzature destinate esclusivamente allo svolgimento dei servizi in conto terzi.

La precisazione

Come precisato nella circolare 44/E/2004, a differenza di quanto avviene per la manipolazione/trasformazione dei prodotti agricoli, nel caso dei servizi la prevalenza non si misura confrontando il quantitativo o il valore dei prodotti propri rispetto a quelli di terzi, ma attraverso il confronto del fatturato realizzato con l'impiego delle attrezzature normalmente impiegate nell'attività agricola principale rispetto a quello ottenuto

con quelle dedicate esclusivamente alle prestazioni di servizi.

Al fine di definire il rapporto fra i requisiti della «normalità» e della «prevalenza» appare, quindi, pregevole quanto affermato dai giudici toscani, i quali, in linea con la più autorevole dottrina, hanno stabilito che se le attrezzature risultano dimensionate e calibrate sulle esigenze produttive dell'attività agricola principale (requisito della normalità), le stesse possono essere utilizzate per svolgere prestazioni di servizi a prescindere dal quantitativo di uve lavorate per conto terzi, quantitativo che, all'occorrenza, potrà anche essere prevalente rispetto a quello derivante dalla produzione dei vigneti aziendali.

Nel caso trattato il dimensionamento delle strutture era rapportato alla capacità produttiva primaria e solo nelle prime annualità, in attesa che le coltivazioni entrassero a regime, vi era stato un più intenso utilizzo delle attrezzature nelle lavorazioni per conto terzi.